

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 949 del 28 luglio 2015

Legge Regionale 28 aprile 1998, n.19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto". Disposizioni di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art.3, comma 1 della L.R.19/1998".

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si forniscono alle Amministrazioni provinciali, ai Bacini di pesca, alle componenti associative presenti nella Consulta regionale per la pesca ricreativa di cui all'art.41, c.3 della L.R. n.3/2013 ed alle Associazioni di pesca sportiva concessionarie di acque pubbliche disposizioni di indirizzo e coordinamento per l'attuazione coordinata delle modifiche ed integrazioni apportate dalla L.R. n.9 dell'11 maggio 2015 alla L.R. n.19 del 28 aprile 1998 che disciplina la pesca nelle acque interne.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 28.04.1998, n.19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" affida alla Regione funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di protezione dell'ittiofauna regionale e dei relativi ecosistemi.

Con Legge Regionale n.9 dell'11 maggio 2015 (pubblicata sul BUR n.48 del 15 maggio 2015) la Regione del Veneto ha introdotto alcune modifiche ed integrazioni alla L.R. n.19/1998 con lo scopo di salvaguardare maggiormente il patrimonio ittico autoctono e aggiornare detta normativa alla realtà della pesca sportiva-dilettantistica attualmente esercitata nelle acque regionali.

Sulla base di un'attenta lettura del testo licenziato dall'Aula consiliare, nonché preso atto delle osservazioni formulate dalle Amministrazioni provinciali e dalle rappresentanze del mondo della pesca sportivo-amatoriale, è possibile ritenere che detta L.R. n.19/1998 potrà essere oggetto di un'ulteriore rivisitazione, quest'ultima finalizzata a risolvere problematiche di natura interpretativa ed a sanare talune incongruità interne ingenerate dall'intervento operato dalla medesima L.R. n.9/2015.

Nelle more di detta ulteriore rivisitazione, pare opportuno fornire un primo riscontro ad alcuni quesiti formulati dalle Amministrazioni provinciali e dalle Associazioni di rappresentanza del mondo della pesca sportivo-amatoriale, con lo scopo di assicurare l'unitarietà amministrativa in tutto il territorio regionale ai sensi e per i fini di cui all'art.3, comma 1 della più volte citata L.R.19/1998.

Si sottopongono, pertanto, all'approvazione della Giunta regionale le disposizioni di indirizzo e di coordinamento di cui all'**Allegato A**, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento, oggetto di pubblicazione sul BUR, verrà trasmessa per quanto di competenza alle Amministrazioni provinciali del Veneto, ai Bacini di Pesca, alle componenti associative presenti nella Consulta regionale per la pesca ricreativa di cui all'art.41, c.3 della L.R. n.3/2013 e a tutte le Associazioni di pesca sportiva del Veneto concessionarie di acque pubbliche.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine di compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge Regionale 28 aprile 1998, n.19, così come modificata da ultimo dalla Legge Regionale 11 maggio 2015, n.9;

VISTO l'art.2, c.2 della Legge Regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare, ai sensi e per i fini di cui all'art.3, comma 1 della L.R.19/1998, le allegate disposizioni di indirizzo e di coordinamento, facenti parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**),finalizzate all'attuazione coordinata delle modifiche ed integrazioni apportate dalla Legge Regionale 11 maggio 2015, n.9 alla Legge Regionale 28 aprile 1998, n.19;
2. di incaricare la Sezione Caccia e Pesca di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni provinciali del Veneto, ai Bacini di Pesca, alle componenti associative presenti nella Consulta regionale per pesca ricreativa di cui all'art.41, c.3 della L.R. n.3/2013 e a tutte le Associazioni di pesca sportiva del Veneto concessionarie di acque pubbliche;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.